

**REGOLAMENTO (CE) N. 1919/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 28 settembre 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 931/2001 che indice una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

Il regolamento (CE) n. 931/2001 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

1) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il termine di presentazione delle offerte per la gara parziale seguente scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine per l'ultima gara parziale scade il 29 novembre 2001 alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

(2) Il regolamento (CE) n. 931/2001 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP. È necessario ora fissare a una data ulteriore l'ultima gara parziale prevista da tale regolamento.

2) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«1. Le offerte sono ammissibili solo se:

— l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale del paese ACP di destinazione o da una società che abbia la propria sede in questo paese, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero per l'esportazione, a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I. Le prove devono essere presentate all'organismo competente almeno due giorni lavorativi prima della data limite della gara parziale per la quale saranno presentate le offerte;».

(3) La proroga di questa gara implica l'adeguamento di alcune disposizioni della gara stessa e in particolare la fissazione del periodo abituale di validità dei titoli di esportazione, ossia il mese in corso più quattro mesi.

3) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. I titoli di esportazione sono validi dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.»

(4) Essa implica inoltre la soppressione della data limite per il ritiro dei cereali e le disposizioni attinenti.

4) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

L'aggiudicatario paga il frumento tenero prima del ritiro al prezzo indicato nell'offerta. Il pagamento dovuto per ciascuna delle partite da ritirare è indivisibile.»

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

*Articolo 2*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 130 del 12.5.2001, pag. 12.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---